

Codice A1103A

D.D. 4 aprile 2022, n. 189

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 19 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.



ATTO DD 189/A1103A/2022

DEL 04/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 19 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 852 dell'11/10/2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Brignano Frascata (AL) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 12/2017 del 04/07/2017 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati nel Comune di Montemarzino (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 19, c. 1 della L.r. n. 4/2009 relativo al divieto di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi, in sede di contestazione, a mere dichiarazioni non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato;

visto in particolare l'art. 19, c. 1 della L.r. n. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. l) della medesima legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021;
- vista la legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021;
- vista la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021;
- vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021;
- vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissisomissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 2.510,61** di cui Euro 2.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Si accerta la somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga

diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella